



R.G. N.496/16 (riunite le nn. 470/16 e 1178/16)

REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Gianluca ALESSIO	Presidente rel.
Dr. Umberto DOSI	Consigliere
Dr. Federico BRESSAN	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite promosse con appello depositato in data 10 maggio e 24 novembre 2016

da

INPS (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di SCCI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Guadagnino, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Inps in Venezia, Dorsduro , 3500/D, per procura generale alle liti;

– **appellante** –



contro

C C (c.f.) e T
R (c.f.), rappresentati e difesi
dall'avv. Grazia Moreschi, in forza di procura in calce, rilasciata su
foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per
immagine inserita nella busta telematica contenente i ricorsi di
primo grado

- appellati -

Oggetto: riforma delle sentenze nn.738/15, 740/15, 627/16 del
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia

In punto: pretesa contributiva gestione commercianti -
classificazione dell'attività

Causa trattata all'udienza del 21 febbraio 2019

Conclusioni per la appellante: *“Accogliersi l'appello e per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso in opposizione e per l'effetto confermarsi l'avviso di addebito opposto, detratto l'importo di €.800, e comunque condannarsi controparte al pagamento delle somme ivi richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive e accessorie di legge. Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.*

Conclusioni per gli appellati: *“questa difesa chiede quindi che la sentenza n.738/15 del Tribunale del Lavoro di Venezia, oggi gravata, sia integralmente confermata. questa difesa chiede quindi che la sentenza n.740/15 del Tribunale del Lavoro di Venezia, oggi gravata, sia integralmente confermata.....questa difesa chiede*



quindi che la sentenza n.627/16 del Tribunale del Lavoro di Venezia, oggi gravata, sia integralmente confermata. Con il favore delle spese e competenze del II grado di giudizio..”

Svolgimento del processo

Con distinti appelli depositato in data 10 maggio 2016 e 24 novembre 2016 l'Inps ha impugnato le sentenze nn.738/15, 740/15, 627/16 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con le quali è stati dichiarati non dovuti i contributi richiesti con gli avvisi di addebito opposti, conseguentemente annullati sia nei confronti di C che di T.

Con memorie depositate il 6 giugno 2018 (nei ricorsi 469 e 470) e 10 ottobre 2016 (n.1178) si sono costituiti C e T R chiedendo di respingere l'impugnazione.

Le cause rinviate per consentire la loro trattazione congiunta sono state riunite, e quindi, discusse e decise all'udienza del 21 febbraio 2019, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

1) Le controversie sono insorte in relazione alla pretesa contributiva, conseguente all'iscrizione alla gestione commercianti, sul presupposto della classificazione dell'attività imprenditoriale degli appellati, come attività commerciale, trattandosi di attività di intrattenimento e divertimento itinerante presso i luna park (ottovolante).

In particolare è in discussione la pertinenza dell'assegnazione del codice di riferimento (Ateco 2007) 93.29.9 e della riferibilità ad esso del precedente (92.34.4) in cui era classificata l'attività.

2) Il primo giudice ha risolto la questione affermando la correttezza



della classificazione come attività industriale, con esclusione dell'assoggettabilità alla contribuzione dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge n.662 del 1996. A tale riguardo con la sentenza n.740/15 (ma con argomenti del tutto sovrapponibili nelle altre due decisioni) ha affermato: "... *L'art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) della l. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) prevede che << 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;((7)) b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti*



trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgano attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797>>.

6. La L. n. 662 del 23 dicembre 1996 ha disposto, con l'art. 1, comma 234, che <<Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88>> e all'art. 2, comma 215, che <<Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49.>>

7. L'attività dell'azienda è stata classificata dalla CCIAA di Venezia con codice ATECO 2007: 93.29.9 (vd. doc. 3 visura camerale).

8.L'attività dell'azienda è stata classificata dalla CCIAA di Venezia con codice ATECO 2007: 93.29.9 (vd. doc. 2 visura camerale), attività esercitata << spettacoli viaggianti>>, classificazione ATECORI 2007 << codice: 93.29.9 - altre attività di intrattenimento e divertimento nca>>.

9. Tale attività rientra nel settore Industria, come emerge anche dalla Circolare I.n.p.s. n. 213/1998. Invero tale circolare avente ad



oggetto << manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, allegato alla circolare n. 65 del 25/3/1996: aggiornamento imprese artigiane operanti nel settore dello spettacolo>> al punto 1 << aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, allegato alla circolare n. 65 del 25/3/1996>> prevede << si fa seguito alla circolare n. 70 del 30/3/1998 per comunicare le ulteriori modifiche apportate al manuale in oggetto: Settore 1: Industria.>>

Dopo avere richiamato l'elenco delle attività di spettacolo e sportive, comprese nella classe 23, tra cui "attività riguardanti i parchi di divertimento circhi ed altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo" (CSC nuovo: 1.23.10 – Categoria ora menzionata – cod. Istat '91: 92.34.3) ha poi aggiunto: "10. Inoltre, l'I.n.p.s. di Vicenza – cui il ricorrente è stato iscritto dal 2005 all'ottobre 2010 - con comunicazione del 23/5/2007 ha attribuito al ricorrente numero di matricola n. 9108989279, e lo ha classificato nel settore **INDUSTRIA**, classe << altre attività (agenzia stampa, spettacolo, ecc.)>>, categoria << circhi ed altre attività di intrattenimento e di >>, codice statistico contributivo 11808 e codice Istat 92343.

11. L'I.n.p.s. non ha prodotto successiva comunicazione con cui attribuisca alla attività del ricorrente una diversa classificazione, mentre dalle **TAVOLE DI RACCORDO ATECO 1991 e ATECO 2002 e ATECO 2002 – ATECO 2007** si evincono i seguenti codici: per i **CIRCHI**: ATECO 1991 codice 92.34.3, ATECO 2002 codice 92.34.2, per le <<altre attività di intrattenimento e spettacolo>> ATECO 1991 codice 92.34.4, ATECO 2002 92.34.3 e ATECO 2007 93.29.9.



12. *Quanto sopra dà conto della irrilevanza dei richiami dell'I.n.p.s. alla circolare n. 29/1984 punto 16), in quanto anteriore all'entrata in vigore della l. 88/1989 e in quanto riferita a <<conduttori di scuole di ballo e delle imprese di ballo e palchetto>> che sono stati ritenuti riconducibili alle categorie di esercenti <<sale di spettacolo>> e <<parchi divertimento viaggianti>> , ed alla circolare n. 79/1999 la quale fa riferimento al codice ISTAT '91 (ovvero ATECO 91) 92.33.0 ovvero alla <<attività dei parchi di divertimento>> mentre il codice ATECO 91 che è confluito nel codice ATECO 2007 93.29.9 è il codice 92.34.4 ovvero <<altre attività di intrattenimento e di spettacolo>>.*

13. *Se si osserva la struttura dei codici nell'ATECO 91 leggiamo: 92 <<attività ricreative culturali e sportive>>, 92.1 <<produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video>>, 92.2 <<attività radiotelevisive>>, 92.3 <<altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento>>. All'interno del punto 92.3 si rinviene: 92.31 Creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie, 92.32 <<gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse>>, 92.33 <<attività dei parchi di divertimento>>, 92.34 <<altre attività di intrattenimento e spettacolo>>.*

14. *Quindi le precisazioni riguardanti i parchi di divertimento non hanno alcun rilievo nel caso in esame.*

15. *Dunque l'attività svolta dal ricorrente è sempre stata classificata dall'I.n.p.s., cui è attribuito il potere di classificare i datori di lavoro ai fini previdenziali, nell'attività di industria, trattandosi di una attività di intrattenimento e spettacolo, con la conseguenza che il ricorrente non è iscrivibile alla Gestione commercianti.*



16. A nulla rileva il comportamento dell'assicurato trattandosi di materia sottratta alla sua disponibilità sicché precedenti pagamenti non rilevano ai fini della sussistenza di un presupposto impositivo.”

3) Con l'appello l'Inps assume che non vi sia “prova” che il codice Istat '91 92.34.4 richiamato dalla circolare Inps 213, per altro riguardante la classificazione dell'attività in quanto riferita ai datori di lavoro, sia confluito nel codice ATECO 2007 93.39.9; da ciò l'erroneità dell'affermazione del giudice secondo la quale entrambe le attività descritte nei due codici darebbero confluite tra le attività industriali. A tale fine l'appellante sostiene che : “*a) tra i due codici non vi è perfetta coincidenza di attività, venendo in rilievo nel primo caso (codice Istat 92.34.4) le “ Altre attività di intrattenimento e di spettacolo * , mentre nel secondo quelle “ Altre attività di intrattenimento e divertimento”*; b) vi è differenza tra attività di spettacolo e quella di divertimento.

La distinzione non é meramente linguistica, specie se si fa riferimento al tipo di attività posta in essere da controparte.”. Nel caso di specie l'elemento distintivo consisterebbe nello svolgimento di un'attività di mero divertimento e non di uno spettacolo. Inoltre nella prospettiva della controparte si verrebbe a creare un vuoto normativo trattandosi di attività produttiva con un reddito per il quale non vi sarebbe assoggettamento ad alcuna gestione previdenziale.

4) L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

4.1) La ricostruzione sotto il profilo della corrispondenza tra i i codici Ateco e quelli Istat richiamati non è realmente attaccata con il gravame: l'affermazione dell'insussistenza della “prova” della confluenza del codice affermata dal giudice è smentita dai puntuali riferimenti compiuti dal giudice nei termini sopra testualmente



riportati secondo i quali il codice ATECO 91 che è confluito nel codice ATECO 2007 93.29.9 (tavola di raccordo, doc. 13 del ricorso n.1563/15) è il codice 92.34.3 ovvero “altre attività di intrattenimento e di spettacolo”; quest'ultima dizione si rinviene nel codice Istat '91 attribuito dallo stesso Ipns con comunicazione del 23 maggio 2007 (doc. 4 bis, ivi): 92343 (“attività riguardanti i parchi di divertimento circhi ed altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo”). Di talchè la prova è ben individuata e la provenienza dallo stesso Ente esclude qualsiasi dubbio sulla sua efficacia.

4.2) Quanto agli argomenti sopra riportati (distinzione tra divertimento e spettacolo, e mancanza di copertura previdenziale) va evidenziato che la distinzione non trova alcun supporto nella normativa di riferimento, richiamata anche questa puntualmente dal primo giudice, e nell'attribuzione dei codici delle attività sopra richiamate che ne costituiscono attuazione. Nè è prospettabile una carenza di copertura previdenziale, rilievo svolto con riguardo al caso di specie, ma nella sua formulazione, secondo l'assunto difensivo, sarebbe rilievo che dovrebbe riguardare tutte le attività industriali: per queste, invero, nessun titolare è coperto, contrariamente ai dipendenti o ai collaboratori come puntualizzato dallo stesso appellante, avendo il legislatore compiuto una siffatta scelta, non sindacabile dall'ente previdenziale o dal giudice, in assenza di violazioni di parametri costituzionali neppure prospettate. Quanto, infine, al richiamo alla circolare 213 si rileva che la stessa se ha rilievo ai fini della classificazione dell'impresa come “datore di lavoro”, ma non è escluso per ciò solo che tale classificazione abbia portata generale e che interessi qualsiasi impresa che come tale ha la possibilità di essere anche datore di lavoro; è ben comprensibile che tale eventualità che può interessare anche



l'impresa dei signori C e T e che per ciò solo non si determinerebbe alcun mutamento sulla natura dell'attività, da intendere in senso oggettivo e non in relazione alla diversa organizzazione del lavoro.

5) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55 nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto del valore complessivo (fascia tra €. e) di causa e della sovrapposibilità del contenzioso riunito.

7) Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore delle parti appellate liquidate in favore di ciascuna appellata in per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfetario ex lege;
- ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 1115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Inps dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.



Venezia, 21 febbraio 2019

Il Presidente estensore
Gianluca Alessio

